



PROVINCIA DI NAPOLI
COMUNE DI ISCHIA

REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE FUNZIONI
IN MATERIA DI DEMANIO

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 del 15 dicembre 2009

DELIBERA n. 71/2009
Il Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina delle funzioni in materia di demanio marittimo di competenza comunale.

Visto l'art.117 della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale 18.10.2001 n.3, che riconosce in capo ai Comuni la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite,

Visto il D.P.R. n.616/77, in particolare l'art.59, in base al quale sono state delegate alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo quando l'utilizzazione abbia finalità turistico-ricreativa; funzioni subdelegate ai Comuni con Legge Regionale n.54/80 e Legge regionale n.65/81;

Vista la Legge n.59/97, che all'art.1 comma 2, ha disposto un ulteriore conferimento di funzioni amm.ve, facendo salve quelle già delegate, attuato con D.L.vo n.112/98, art.105, c.2 lett.l) e ss.mm. ed ii., con il quale sono state conferite alle Regioni le funzioni in materia di rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, con espressa esclusione dei porti di rilevanza nazionale ed internazionale e delle aree demaniali marittime incluse negli elenchi del D.P.C.M. 21.12.1995;

Considerato che anche in relazione a tale ultimo conferimento, in virtù del mancato esercizio da parte della Regione Campania delle previste funzioni, il Governo con l'art. 42 del D.L.vo n.96/99 ha previsto l'esercizio delle funzioni di cui all'art.105, c.2, lett.l) del D.L.vo 11/98, da parte dei Comuni;

Letta al riguardo del DPCM 21/12/1995 la circolare interpretativa del soppr. Ministero dei Trasporti, che ha indicato i limiti e le modalità entro i quali lo stesso vada ancora applicato, giusta lettera circolare prot.N.M.TRA/DINFR/4520 Class. A.2.47 del 17.04.2008;

Vista la Circolare n. 120/2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la quale sono state fornite talune indicazioni per la gestione del demanio marittimo, ferma restando l'autonoma competenza gestionale del comune;

Vista la Delibera di Giunta regionale della Campania n. 395/2006 anch'essa indicante taluni indirizzi procedurali;

Vista la Circolare del Ministero dei Trasporti n. 15 del 9.08.2007 inerente la applicabilità di talune istruzioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla applicazione dei canoni in materia turistico-ricreativa;

Ritenuto che i suddetti atti di indirizzo non hanno contenuto normativo, fornendo solo talune indicazioni desumibili dalla prassi operativa, e quindi rappresentano per l'operatività della funzione esclusivamente una base di riferimento;

Vista la delibera di G.M. n. 71 adottata nella seduta del 22.04.2009, con la quale è stato deliberato, tra l'altro:

1. di adottare il Regolamento per la disciplina del Demanio Marittimo comunale, composto di n. 39 articoli;
2. demandare al Sindaco di proporre al Consiglio comunale l'approvazione del " Regolamento per la disciplina delle funzioni in materia di demanio";
3. demandare al Dirigente dell'U.T.C. l'adozione degli atti consequenziali al presente deliberato;

Visti il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Vista la Legge 494/93 e relativi decreti attuativi;

Visto l'art.10 della Legge n.449/97;

Visto l'art. 42, comma 2, lett a) del D.L.vo 18.08.2000 n.267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione dei regolamenti;

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. L. vo 18.08.2000, n. 267.

E M A N A

Il seguente Regolamento.

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – Ambito territoriale e funzionale di applicazione**
- ART. 2 – Classificazione**
- ART. 3 – Cessazione della destinazione pubblica del bene**
- ART. 4 – Attribuzione all'area funzionale**
- ART. 5 – Ufficiale Rogante**

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEMANIO

- ART. 6 – Istituzione e tenuta dei registri per la gestione del Demanio Marittimo**

CAPO III ATTI DI GESTIONE SEZIONE I

“DOMANDE PER IL RILASCIO E RINNOVO DELLE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLA-OSTA”

- ART. 7 – Presentazione delle nuove domande**
- ART. 8 – Rinnovi C.D.M.**
- ART. 9 – Presentazione delle domande per nulla-osta art. 55 C.N. ed autorizzazione ex art. 24 Reg. di esecuzione al Cod. Nav. E art. 32 Legge 47/85**
- ART. 10 – Manutenzione ordinaria e strutture precarie**
- ART. 11 – Domanda per autorizzazione ex art. 46 C.N. ed art. 45 bis (Subingresso e Affidamento ad altri delle attività in concessione)**
- ART. 12 – Presentazione della domanda per concessioni Temporanee**

SEZIONE II “PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO E RINNOVO DELLE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLA-OSTA”

- ART. 13 – Procedimento istruttorio per il primo rilascio delle concessioni**
- ART. 14 – Requisiti del concessionario**
- ART. 15 – Procedimento istruttorio per rinnovi e le autorizzazioni**
- ART. 16 – Termini per il procedimento**
- ART. 17 – Diritti di istruttoria**
- ART. 18 – Concorso di domande**

SEZIONE III
“ATTI DI GESTIONE E PROVVEDIMENTI”

- ART. 19 – Licenza di concessione**
- ART. 20 – Concessione per atto formale**
- ART. 21 – Atto di sottomissione**
- ART. 22 – Autorizzazioni e Ordinanze**

SEZIONE IV
“CANONI DEMANIALI”

- ART. 23 – Canone**
- ART. 24 – Tipologie di Canone**
- ART. 25 – Cauzione**
- ART. 26 – Decadenza e revoca**
- ART. 27 – Comunicazioni**

CAPO IV
ATTI IN AUTOTUTELA

- ART. 28 – Norma di rinvio**
- ART. 29 – Istituzione dei registri**
- ART. 30 – Ingiunzioni di sgombero**
- ART. 31 – Attività di recupero indennità sul demanio marittimo**

CAPO V
ATTIVITA' DI VIGILANZA SU DEMANIO MARITTIMO

- ART. 32 – Vigilanza**
- ART. 33 – Ordinanza comunale sull'uso della spiaggia**
- ART. 34 – Disciplina inerente la posa annuale delle attrezzature di compendio agli stabilimenti**
- ART. 35 – Sicurezza e solidità dello stabilimento balneare**

CAPO VI
PIANO DI ZONIZZAZIONE DELLA COSTA

- ART. 36 – Norme di indirizzo**
- ART. 37 – Norme transitorie**
- ART. 38 – Concessioni esistenti**
- ART. 39 – Norma di rinvio**

ALLEGATI

- tipologie di opere sul demanio marittimo;
- documenti da allegare alla richieste di concessioni;
- registro generale delle concessioni;
- formulario per le verifiche preliminari sulle domande di concessione;
- tabella diritti di istruttoria – causale tariffa.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Ambito territoriale e funzionale di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e comunale, che non siano riservate allo Stato, in quanto espressione di funzioni dominicali, come stabilito con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 66500/36.5 del 5/2/1980.

Il presente Regolamento disciplina, altresì, l'esercizio delle attività concessorie e paraconcessorie per le funzioni conferite ai sensi dell'art.105, comma 2, lett.l) del D.L.vo n.112/98, per concessioni per punti di ormeggio ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. c) del DPR 509/97; e con esclusione delle concessioni per approvvigionamenti di fonti di energia, come indicate dal competente Ministero .

Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nell'ambito del territorio comunale, con esclusione dei porti, fino alla completa attuazione dell'art. 9 della legge n.88/2001, e delle aree demaniali marittime incluse negli elenchi del D.P.C.M. 21.12.1995 entro i limiti e le modalità entro i quali lo stesso vada ancora applicato, giusta lettera circolare prot. N. M.TRA/DINFR/4520 Class. A.2.47 del 17 Aprile 2008; nonché sulla parte di mare territoriale prospiciente il litorale di competenza, individuata ove occorra con l'ausilio della carta nautica relativa, edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana. Il rispettivo confine con altri comuni rivieraschi verrà definito con provvedimento amministrativo autonomo.

Art. 2

Classificazione

Sono beni demaniali quelli che appartengono all'Amministrazione, statale ex art. 28 c.n. , e sono destinati all'uso pubblico generale e diretto; su questi la pubblica amministrazione esercita una potestà, che si estrinseca attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi specifici.

Del demanio fanno parte anche le pertinenze e i diritti di servitù relativi a tali beni.

Le caratteristiche di tali beni demaniali sono:

- a) Indisponibilità, in quanto non possono formare oggetto di diritti privati se non nei modi stabiliti dalla legge, sono inidonei ad essere oggetto di possesso privatistico e di acquisto per usucapione, nonché ad essere soggetti ad esecuzione forzata;
- b) Inapplicabilità dei limiti della proprietà privata.
- c) Amministrazione pubblica perché la competenza per la gestione dei beni demaniali è attribuita all'autorità amministrativa;
- d) Godimento limitato da parte dei cittadini, a questi è consentito il godimento dei beni o in via generale con la destinazione all'uso pubblico o in forza di provvedimenti amministrativi di diversa natura;
- e) Tutela pubblicistica.

La destinazione d'uso del bene individua lo stesso sotto il profilo funzionale e pertanto ne determina la classificazione. In generale, il territorio è distinto attraverso una specifica destinazione fissata nella planimetria di zonizzazione di cui al successivo Piano di zonizzazione della costa. Il provvedimento di approvazione e/o modificazione della Zonizzazione determina, per le aree ivi descritte, l'acquisto e/o la perdita delle

caratteristiche che rendono il bene appartenente al regime di cui alla relativa regolamentazione.

Art. 3

Cessazione della destinazione pubblica del bene

I beni del demanio marittimo sono quelli indicati nel codice della navigazione e la loro eventuale sottrazione alla specifica destinazione si attua con le procedure di cui all'art. 35 c.n. a cura della competente Amministrazione statale (Ministero dei Trasporti), e previo intervento consultivo necessario di questo comune gerente .

In particolare, nelle more della adozione del Piano di utilizzo della costa , incidendo la eventuale sdemanializzazione su un'area di competenza gestoria del comune e poiché la procedura di disposizione della proprietà demaniale marittima comporterebbe la mutazione di regime della porzione di bene, incidendo inevitabilmente sull'assetto generale che sarà definito dal citato Piano di utilizzo, si fa indirizzo per un parere negativo sulle procedure di sdemanializzazione tranne nelle ipotesi in cui:

- a) la procedura concerna piccoli sconfinamenti sul demanio marittimo di porzioni di immobili -o appendici strumentali agli stessi (quali ad esempio muri di confine, muri di sostegno, scale, occupazioni virtuali), prive di autonoma consistenza e utilizzabilità, e previo parere della giunta comunale.
- b) la procedura concerna piccole porzioni di aree edificate su demanio marittimo quale naturale continuazione di aree speculari su proprietà privata contigua, ove la richiesta provenga dai privati confinanti. Quanto precede previa valutazione della regolarità amministrativa, paesaggistica ed ambientale, e verifica circa eventuali abusi commessi a danno del demanio marittimo e non sanati; il tutto previo parere della giunta comunale".

Quanto precede sempre che non concorra un prevalente interesse pubblico al mantenimento dell'area demaniale in capo al comune, attraverso gli strumenti del codice della navigazione.

Art. 4

Attribuzione all'area funzionale

Le funzioni di cui all'art.1 vengono esercitate dal Settore competente per il demanio.

Il responsabile del settore provvede, in particolare, al rilascio delle concessioni per atto formale, per licenza, provvisorie, nulla-osta ex art.55 Cod. Nav. e alle autorizzazioni al subingresso ex art.46 Cod. Nav., ex art. 45 bis Cod. Nav. , art. 68 Cod. Nav. , ex art. 24 del Regolamento di esecuzione, dichiarazioni di disponibilità – per la parte di competenza - e di altra tipologia; nonché alla emissione di Ordinanze ex art. 59 r.c.n. ed Ingiunzioni di sgombero ex art. 54 c.n., nonché di Concessioni - contratto, nel caso in cui il rapporto che nasce dalla concessione venga regolato da un capitolato.

Per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa in materia di demanio marittimo, il predetto servizio si avvale anche del Comando VV.UU.

Il responsabile del servizio può richiedere, nella domanda di concessione avente ad oggetto la realizzazione di opere marittime, nonché di opere a difesa della costa e degli abitati, il parere del competente ufficio per le opere marittime regionale, secondo quanto previsto nella Delibera della Giunta Regionale n.3744 del 17.07.2000 e s.m.i.

Art. 5

Ufficiale Rogante

Gli atti-contratto, stipulati ai sensi dell'art.9 del Regolamento di esecuzione al Cod. Nav., e per il demanio comunale, sono ricevuti in qualità di Ufficiale rogante dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. c) del D.L.vo n.267/2000, il quale provvede anche alla custodia degli stessi, con le modalità di cui all'art.100 del Regio Decreto

n.827/1924, intervenendo in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, il Responsabile dell'Ufficio Demanio ai sensi dell'Articolo 107, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO II

Organizzazione del servizio demanio

Art. 6

Istituzione e tenuta dei registri per la gestione del Demanio Marittimo

Il servizio demanio, nell'espletamento delle proprie funzioni, provvede all'istituzione ed alla tenuta dei seguenti registri:

- a) Registro delle pratiche istruttorie per le concessioni ed autorizzazioni ex art.24 Reg. cod.nav.. In tale registro vanno annotate, con numerazione progressiva: le generalità del richiedente; le indicazioni catastali delle aree richieste in concessione; lo scopo della richiesta di concessione; la quantificazione in mq. dell'area richiesta, con specificazione delle aree scoperte e quelle coperte; l'esistenza di eventuali domande concorrenti; numero di protocollo e data di acquisizione della richiesta.
- b) Registro delle pratiche istruttorie per Nulla-osta ex art.55 cod.nav.. In tale registro vengono annotate, con numerazione progressiva: le generalità del richiedente; le indicazioni catastali delle aree private rientranti nella fascia dei 30 metri dal demanio marittimo; numero di protocollo e data di acquisizione della richiesta.
- c) Registro delle pratiche istruttorie delle autorizzazioni per subingresso ed ex art.45 bis. In tale registro vanno annotate, con numerazione progressiva: le generalità dei richiedenti; la causale dell'autorizzazione; l'atto di concessione nel quale si intende subentrare; numero di protocollo e data di acquisizione della richiesta; numero e data dell'autorizzazione all'atto del rilascio; pratica di concessione di riferimento di cui al registro previsto alla lettera f).
- d) Registro generale delle concessioni. In tale registro vanno fatte le annotazioni secondo lo schema allegato.
- e) Registro dei Nulla-osta ex art.55 cod.nav..In tale registro vanno annotati, con numerazione progressiva annuale: le generalità dell'intestatario, numero del foglio e particella dell'area privata interessata, nonché della prospiciente area demaniale marittima; scopo del nulla-osta; data di rilascio e numero di repertorio; data della registrazione.
- f) Registro delle pratiche di concessione rilasciate. In tale registro vanno annotate, con numerazione progressiva, le pratiche per le quali si è conclusa l'istruttoria con conseguente rilascio dell'atto concessorio. La classificazione delle pratiche avviene a mezzo di codice alfanumerico, nel quale la parte numerica indica il numero progressivo, mentre la parte alfabetica indica la tipologia di concessione (es: T= turistico; C= cantieristica; P= pesca ed acquicoltura; D= diporto nautico; A= agricolo; U= uso abitativo; I= industriale e commerciale).
- g) Registro delle pertinenze demaniali. In tale registro vanno annotati: i manufatti demaniali marittimi acquisiti tra le pertinenze ai sensi dell'art. 29 c.n. ed iscritti nel mod. 23/D del Ministero delle Finanze. L'annotazione va fatta indicando tutti gli elementi idonei all'identificazione del bene, con particolare riferimento al numero della relativa pratica concessoria.
- h) Registro del repertorio degli atti soggetti a registrazione. Tale registro va timbrato e vidimato dal Segretario comunale, nonché sottoposto a visto del competente ufficio del registro ogni quattro mesi;

CAPO III
Atti di gestione

SEZIONE I
DOMANDE PER IL RILASCIO E RINNOVO DELLE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI
E NULLA-OSTA.

Art. 7
Presentazione delle nuove domande.

Chiunque intenda occupare aree del demanio marittimo o zone del mare territoriale, per le finalità previste dal Codice della Navigazione e specificate dall'art. 01 della legge n.494/93 e successive modificazioni, deve presentare apposita istanza in bollo all'Amministrazione Comunale, corredata, per il demanio marittimo, da mod. D1 previsto dal S.I.D. (sistema informativo demaniale), ovvero mod. D2 per i rinnovi, e mod. D3 per le varianti da reperire, per lo stralcio cartografico, presso la competente Capitaneria di porto Ufficio COL..

La domanda di concessione, oltre alle generalità complete del richiedente e, in caso di rinnovo, gli estremi della precedente concessione, deve tassativamente indicare:

- a) Codice fiscale del richiedente (o partita IVA in caso di società);
- b) Lo scopo della concessione, secondo le fattispecie previste dalla Legge n.494/93;
- c) Piano economico finanziario dal quale si evincano le eventuali potenzialità di sviluppo economico/turistico ed occupazionale in relazione all'utilizzo dell'area.
- d) Inoltre alla stessa domanda vanno allegare:
 - Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 - Certificato della Camera di Commercio, solo in caso di società soggette a tale obbligo, con in calce la dicitura circa l'insussistenza di procedure concorsuali e di motivi ostativi ai sensi della normativa antimafia, nonché indicazione della specifica attività d'impresa;
 - Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 del legale rappresentante, attestante l'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della <non menzione> o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, ovvero l'elencazione di tali sentenze; inoltre la mancanza di procedimenti penali in corso;
 - Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante circa l'inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
- e) Autorizzazione Doganale, prevista dall'art.19 del D.L.vo n.374/90 – ove necessaria - , e comunque prima del rilascio definitivo della concessione.
- f) La seguente documentazione tecnica generale :
 - 1) Stralcio cartografico della zona da ritirare presso l'Ufficio COL delle Capitanerie di porto . Su tale stralcio dovrà essere indicata la zona demaniale marittima interessata dall'intervento e le relative opere da realizzare con il sistema di coordinate GAUSS-BOAGA. Lo stesso stralcio dovrà essere sottoscritto da un tecnico abilitato;
 - 2) N.10 (dieci) copie dell'elaborato grafico descrittivo, come da allegato.

La documentazione di cui al punto f), come da allegato, può essere integrata secondo le modalità indicate con atto generale dal competente servizio, distinta per le diverse tipologie concessorie.

Per le domande di concessione per strutture balneari di cui al Piano di utilizzo della costa la domanda va integrata secondo le previsioni che saranno ivi previste.

Art. 8
Rinnovi c.d.m..

Per i rinnovi di concessioni, per le quali sia già presente nell'archivio di ufficio un atto rilasciato dal comune con inserita una planimetria ufficiale e giurata delineante la zona concessa, è sufficiente produrre unitamente alla Domanda – comprensiva delle indicazioni di cui ai punti a) e d) del comma 2 art. 7- una Dichiarazione di conformità alle aree ed alle zone in concessione, in conformità alle prescrizioni di cui al DPR 445/2000. In caso contrario, e comunque per i primi rinnovi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento occorre, oltre alla Dichiarazione di conformità, apposita planimetria con formula di giuramento in scala 1/1000 (in quattro copie) riferita alle mappe catastali in conservazione con indicazione grafica ed analitica delle aree occupate e delle opere realizzate, ed il confine demaniale evidenziato in rosso.

Art. 9

***Presentazione della domanda per nulla-osta art.55 c. n. ed autorizzazione ex art.24
Reg. di esecuzione al cod. nav. e art. 32 Legge 47/85.***

Per la richiesta in bollo di nulla-osta ex art. 55, nonché per la richiesta di autorizzazione ex art.24, di disponibilità – nei limiti di competenza comunale -, la domanda dovrà essere prodotta secondo le modalità di cui all'articolo 7 , con esclusione di quanto prescritto al punto b) e c), e del mod. D1 (S.I.D.).

Limitatamente alle richieste ex art. 55, la documentazione di cui alla lettera f) comma 2 dell'art. 11 è limitata alla seguente, e al modello D1 limitatamente allo stralcio cartografico:

N.10 (dieci) copie dell'elaborato grafico descrittivo, come da allegato.

Per le richieste di autorizzazione ex art.24 r.c.n. e di disponibilità in SANATORIA è necessario produrre un certificato di verifica statica e/o collaudo statico a firma di un professionista abilitato. Per tali richieste, e solo quando le opere siano ascrivibili tra quelle di difficile rimozione, dovrà procedersi all'accatastamento a seguito della conclusione della procedura di cui all'art. 49 c.n.

Art. 10

Manutenzione ordinaria e strutture precarie

Limitatamente alle richieste di manutenzione ordinaria in area in concessione, ad eccezione di piccoli interventi di manutenzione ordinaria (pitturazione, impermeabilizzazione, ecc.), è sufficiente la comunicazione con le generalità complete del richiedente e gli estremi della concessione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato – che assume la responsabilità per dichiarazioni non veritiere – corredata degli elaborati progettuali, contenente altresì l'asseverazione attestante la non modifica o alterazioni urbanistiche dell'intervento, nonché indicazione circa il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie , da presentare 20 giorni prima dell'esecuzione dei lavori.

Le strutture precarie poste in area in concessione, conformemente a quanto stabilito con circolare n. 120/2001 dell'allora Ministero dei Trasporti e navigazione, possono essere allocate e riallocate previa semplice comunicazione al settore competente.

In particolare non è soggetta ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione, da presentare da parte del concessionario all'Ufficio Demanio del Comune:

1) la collocazione nell'ambito dell'area demaniale marittima in concessione, di impianti, opere e strutture di svago, di abbellimento o necessari per lo svolgimento di manifestazioni ricreative, sportive, ludiche ecc. per una migliore fruibilità da parte dei cittadini utenti, con particolare riguardo ai disabili, quali giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo e rispondenti ad eventuali prescrizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del Piano di zonizzazione della costa;

2) la collocazione nell'ambito delle zone del mare territoriale comprese nella concessione di impianti, manufatti temporaneamente ancorati, privi di propulsori, facilmente amovibili e non preclusivi di altre legittime utilizzazioni dello specchio acqueo.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente, possono essere, all'interno della zona demaniale marittima o del mare territoriale in concessione, riposizionati impianti, manufatti, opere e, in genere, strutture mobili comunque previsti nel titolo concessorio, per meglio soddisfare le esigenze di funzionalità.

Art.11

Domanda per autorizzazione ex art. 46 c.n ed art.45 bis (Subingresso e Affidamento ad altri delle attività in concessione)

Il procedimento è ispirato ai principi di celerità indicati dalla circolare n. 120/2001 dell'allora Ministero dei Trasporti e navigazione. Le domande dovranno essere presentate, in bollo, contestualmente sia dal subentrante che dal cedente (concessionario), corredate:

- a) dai documenti di cui al comma 2 lett. a) e d) dell'art. 7;
- b) dell'atto, anche scrittura privata non autenticata – ma alla presenza del personale dell'ufficio-, che giustifichi il subingresso o l'affidamento dell'attività, in via preliminare al rilascio dell'autorizzazione.
- c) attestazione che il subentrante eserciti attività conformi allo scopo concessorio;

La procedura di autorizzazione è limitata ai controlli afferenti la documentazione, nonché alla pubblicazione come previsto all'art. 13, in attuazione delle direttive di indirizzo e coordinamento di cui al decreto dirigenziale regione Campania – Area trasporti e viabilità - n. 63/2008.

Per il subingresso in concessioni aventi ad oggetto opere di difficile rimozione acquisite al patrimonio statale, andrà richiesto il nulla osta dell'Agenzia del demanio.

Art.12

Presentazione della domanda per concessioni temporanee

Nelle more della adozione dei pertinenti strumenti pianificatori (Piano di zonizzazione della costa) sul demanio marittimo, ed al fine di evitare uno stallo nello sviluppo delle attività economiche sul territorio, le domande per utilizzi senza scopo di lucro, per sole occupazioni senza opere fisse e per un massimo di 5 mesi, dovranno essere presentate, in bollo, corredate dai documenti di cui alle lett. a), b), d) ed f) - limitatamente al punto 1 – del comma 2 art. 7 , nonché di una specifica Dichiarazione di rinuncia all'applicazione automatica del termine di sei anni di cui alla legge 88/2001 – ove applicabile - anche in analogia alla Circolare n. 120/2001 dell'allora Ministero dei trasporti e navigazione per la rinuncia al periodo esennale, e con rinuncia all'applicazione del c.d. diritto di insistenza.

Limitatamente alle istanze per occupazioni senza scopo di lucro per manifestazioni varie e di periodo inferiore ai trenta giorni (a titolo esemplificativo manifestazioni sportive, culturali, festeggiamenti) le domande saranno autorizzate con ordinanze di polizia municipale.

SEZIONE II
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO E RINNOVO DELLE CONCESSIONI,
AUTORIZZAZIONI E NULLA-OSTA.

Art. 13

Procedimento istruttorio per il primo rilascio delle concessioni

Il responsabile del settore all'atto della ricezione dell'istanza per una concessione, per le aree di cui all'art. 1, per un'autorizzazione ex art. 24 r.c.n. e di disponibilità, ed ex artt. 45 bis e 46 c.n.. provvede all'avvio del procedimento istruttorio, attuando i seguenti adempimenti:

- a) Pubblicazione della domanda, anche ai sensi dell'art.18 del Reg. C.N. ed art. 8 della L. n.241/90. La pubblicazione viene eseguita presso l'albo del Comune e l'albo dell'Ufficio marittimo di Ischia, per un periodo di 20 (venti) giorni, secondo le modalità previste dalla legge. La pubblicazione, ai sensi della direttiva fornita dalla regione Campania con decreto area trasporti e Viabilità n. 63 del 9 Giugno 2008 andrà effettuata anche per i rinnovi.
- b) Verifica preliminare circa i requisiti di affidabilità e morali del richiedente, come al successivo art. 14.
- c) Verifica preliminare sulla conformità al piano di utilizzo della costa per il rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime per strutture balneari, adottato con atto a parte del Consiglio Comunale. Nell'ambito di tale verifica deve essere effettuato un apposito sopralluogo, sull'area richiesta in concessione, da parte del personale tecnico dell'ufficio, all'esito del quale vengono formulate specifiche indicazioni.
- d) Parere della Giunta comunale (con esclusione delle concessioni demaniali marittime per strutture già contemplate dal Piano di zonizzazione della costa) circa la conformità delle richieste di concessione alle linee generali di sviluppo della comunità locale in attuazione di un potere di controllo politico-amministrativo.
- e) Parere tecnico comunale, ai fini della valutazione dell'idoneità degli impianti, manufatti ed opere da realizzare.
- f) Parere all'Amministrazione finanziaria e della Capitaneria di porto per quanto attiene la proprietà demaniale. Tale parere è obbligatorio solo quando si realizzino opere di difficile rimozione sul demanio marittimo.
- g) Parere dell'Autorità marittima esclusivamente sotto il profilo della sicurezza della navigazione, se la concessione sia a mare lungo le linee di navigazione e comunque oltre i limiti della balneazione previsti con ordinanza balneare . Per i profili sottesi alla sicurezza della navigazione, tale parere andrà richiesto comunque quando la richiesta afferisca iniziative che ricadano in mare oltre i 200 metri dalla costa, o comunque in prossimità del canale di accesso dei porti.
- h) Parere dell'ente di gestione del Regno di Nettuno. In particolare, per quanto concerne in generale il demanio marittimo, dovranno rispettarsi i vincoli di cui all'art. 10 del decreto 27 Dicembre 2007 in G.U. n. 85 del 10/04/2008;
- i) Parere di conformità sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, in caso di realizzazione di opere non a carattere stagionale.

Art. 14

Requisiti del concessionario

I soggetti richiedenti la concessione demaniale, la subconcessione o il subingresso, ovvero altre forme di provvedimenti inerenti la gestione del demanio marittimo dovranno dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) per le persone fisiche:

· a) di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 10 della legge n. 575 del 31.05.1965 e successive modificazioni e integrazioni;

b) che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;

c) di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre Amministrazioni Pubbliche;

2) per le società, consorzi e imprese in genere (il vincolo si riferisce ad amministratori e sindaci anche supplenti):

· a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara, previste dall'art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m);

· b) di non essere incorso nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n.231/2001;

· c) che l'impresa non si avvale dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001 oppure che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;

· d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, N° 68) ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, N.° 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici ovvero che l'impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto successivamente al 18.01.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della L. n. 68/99.

Le dichiarazioni di cui al comma precedente dovranno essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. N.° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Art. 15

Procedimento istruttorio per i rinnovi e le autorizzazioni

Per i rinnovi di concessioni si procede ai sensi dell'art. 8 r.c.n. e alle verifiche dei documenti in conformità al presente regolamento, salva l'applicazione della legge 88/2001, come di seguito indicato .

Per il rilascio dei nulla osta ai sensi dell'art. 55 c. n., devono effettuarsi, oltre alle verifiche preliminari, gli adempimenti di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13 limitatamente al parere dell'organo finanziario.

Per il rilascio delle Autorizzazioni ex artt. 45 bis e 46 c.n. , devono effettuarsi, oltre alla eventuale verifica preliminare delle autocertificazioni, gli adempimenti di cui alla lettera a) e b) dell'art. 13. Le autorizzazioni di cui al presente comma non devono determinare un improprio cambio di destinazione della concessione, quando questa in particolare sia destinata ad impresa turistica aperta all'uso pubblico indistinto. A tal fine, le domande - riferite a concessioni per impresa turistica aperta all'uso pubblico indistinto - sono inviate dal competente ufficio alla Giunta comunale che con proprio parere determina anche talune prescrizioni vincolanti, in relazione alle singole zone demaniali, finalizzate al mantenimento degli attuali livelli e modalità di utilizzo del litorale.

Per le manutenzioni ordinarie, è sufficiente ai fini demaniali la sola comunicazione di inizio attività protocollata e vistata dal responsabile del competente settore, ai sensi del presente regolamento

Per il rilascio delle autorizzazioni provvisorie, si procede senza istruttoria e parere della Giunta comunale quando l'occupazione non superi i 15 giorni, salve diverse disposizioni di cui al Piano di zonizzazione della costa.

Per i procedimenti in atto, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si procede alle integrazioni secondo il presente regolamento rispettando il principio della salvezza degli atti già acquisiti, salve comunque le valutazioni di cui al punto b) del comma 1 dell'art. 13, ove previste.

Le verifiche e gli adempimenti di cui sopra sono comunque regolamentate dai principi dettati dalla L. n.241/90 sul procedimento amministrativo.

Il responsabile del servizio provvede ad approvare apposita modulistica di semplificazione per gli atti di competenza.

Art.16

Termini per il procedimento.

Dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo del Comune decorrono i termini del procedimento relativo al rilascio dell'atto richiesto, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30.03.1994 n. 765, che si intende relativamente ai procedimenti di competenza adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n.241/90.

Art. 17

Diritti di istruttoria

Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.

Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti sono determinate, con atto della Giunta Comunale, come da schema incluso nel presente regolamento (Allegato).

Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento dell'importo corrispondente.

L'ammontare dei diritti suddetti è rivalutato annualmente sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge.

Art.18

Concorso di domande

Il rinnovo delle concessioni ha luogo automaticamente alla scadenza delle concessioni, in applicazione della disposizione di cui all'art. 10 legge 88/2001, salva l'applicazione dell'art. 42 del codice della navigazione, al fine di favorire gli investimenti dei privati sul pubblico demanio e garantire il livello occupazionale delle imprese stanziali sul territorio.

Nelle ipotesi di domande concorrenti, anche (e solo) quando queste siano presentate prima della scadenza di una concessione e quindi del connesso rinnovo automatico della concessione, occorre verificare, nell'ordine:

- 1) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 37 c.n., in ordine alle maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione;
- 2) se una delle domande di concessione sia formulata per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico;

- 3) solo per le per le nuove concessioni, la previsione di attrezzature non fisse e completamente amovibili.

In mancanza degli elementi di cui sopra, e sul presupposto dei seguenti parametri:

- a) dell'effettiva equipollenza delle condizioni offerte dal concessionario e dagli altri aspiranti sul piano della rispondenza agli interessi pubblici (vedi Cons. Stato, sezione V, decisione 27 settembre 2004, n. 27.9.04. n-6267);
- b) della esclusione di vantaggi anticoncorrenziali rivenienti in capo al concessionario dalla titolarità della concessione, se non quelli derivanti dalla affidabilità ragionevolmente desunta, dall'esperienza maturata nel passato, di un indice di affidabilità per la proficua utilizzazione dell'area nel futuro. (sul punto, Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta n. 8158/ 2001),

il rilascio della concessione avverrà in capo al precedente concessionario.

Dopo l'approvazione, il più rilevante interesse pubblico per le concessioni per strutture turistiche sarà individuato dal Piano di zonizzazione della costa.

Nelle more dell'approvazione del piano di zonizzazione, e limitatamente ad aree già concesse in uso, in ipotesi di domande concorrenti presentate prima del rinnovo automatico, e limitatamente alle concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge 88/2001, dovrà procedersi alla comparazione delle domande in conformità ai commi precedenti.

Il più rilevante interesse pubblico, a cui assegnare preferenza, si intende sempre sussistere in presenza di richiesta di concessione per servizi pubblici secondo la individuazione fornita dall'art.112 del D.L.vo n.267/2000, previa delibera in tal senso del Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 42, lett. e) del medesimo D.L.vo.

Tutte le domande eventualmente presentate nel corso degli anni al comune dovranno essere ripresentate in conformità al presente regolamento, dalla data di entrata in vigore o comunque di volta in volta all'atto della pubblicazione di altre domande inerenti la medesima zona.

La piena applicazione del presente articolo è collegata alle disposizioni di cui all'art.1, comma 18 del D.L. n.194 del 30.12.2009 (Decreto milleproroghe).

SEZIONE III

ATTI DI GESTIONE E PROVVEDIMENTI

Art.19

Licenza di concessione

Le concessioni per licenza di cui all'art.8 del Regolamento al codice sono rilasciate, ad istruttoria conclusa positivamente, dal responsabile del servizio, nel rispetto della normativa prevista in materia di imposta di bollo e di registro, con spese a carico del richiedente.

Nell'ipotesi in cui si dia corso al rinnovo di un titolo concessorio, presente in originale agli atti del Comune, nel quale sia già allegata idonea documentazione tecnica, si procederà senza richiedere ulteriore documentazione tecnica, facendo ricorso, per la valutazione di conformità dell'occupazione in atto, agli strumenti di autocertificazione.

A seguito dell'avvenuta registrazione della licenza, il responsabile del servizio procederà a rilasciarne copia conforme per il titolare dell'atto.

Le nuove concessioni sul demanio comunale, dalla data di approvazione del presente regolamento, avranno di regola durata esennale. Sono salve le ipotesi di durata

differente, per le concessioni demaniali marittime, diverse da quelle turistico-ricreative di cui alla legge 172/2003.

Art. 20

Concessione per atto formale

Le concessioni per atto-contratto, ivi comprese quelle di cui all'art.9 del Reg. C.N., redatte secondo tutte le formalità degli atti pubblici, nel rispetto della normativa prevista in materia di imposta di bollo e di registro, con spese a carico del richiedente vengono ricevute dal Segretario Comunale. Per le stesse interviene in qualità di rappresentante dell'Amministrazione Comunale il responsabile del servizio.

In particolare deve sempre procedersi alla stipula di un atto formale quando oggetto della richiesta sia la realizzazione di un opera di difficile rimozione, secondo la indicazione della Circolare n. 120/2001 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, cioè opere saldamente ancorate sul terreno e la cui rimozione ne comporti la distruzione sostanziale.

L'immissione del concessionario nel possesso del bene demaniale deve risultare da processo verbale. Analogo processo verbale deve essere redatto all'atto della riconsegna del bene da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.

Le nuove concessioni, dalla data di approvazione del presente regolamento, avranno di regola durata esennale. Sono salve le ipotesi di durata differente, per le concessioni demaniali marittime, diverse da quelle turistico-ricreative di cui alla legge 172/2003.

Art. 21

Atto di sottomissione

Qualora il richiedente adduca motivi di urgenza, il responsabile del servizio, può concedere l'anticipata occupazione dell'area richiesta in concessione, con specifico atto di sottomissione, ai sensi dell'art. 38 c.n., che prevede la corresponsione di una cauzione necessaria a garantire l'eventuale riduzione in pristino stato dei luoghi, qualora la concessione non fosse più assentita.

L'atto di sottomissione, al pari dell'atto-contratto, è ricevuto dal Segretario Comunale. Nella stipula dello stesso atto interviene in qualità di rappresentante dell'Amministrazione Comunale il responsabile del servizio.

L'immissione del concessionario nel possesso del bene demaniale deve risultare da processo verbale.

Art.22

Autorizzazioni e Ordinanze

Le autorizzazioni di cui agli artt. 45 bis, 46, 55 e 68 del Cod. Nav. ed art. 24 del Reg. C.N.; di disponibilità, vengono rilasciate dal responsabile del servizio, che provvede anche alla emissione di Ordinanze secondo le disposizioni vigenti in materia,.

SEZIONE IV CANONI DEMANIALI

Art. 23

Canone

Nel provvedimento concessorio viene individuato il canone in concreto applicato, derivante dall'applicazione delle norme statali e regionali vigenti, indicando l'ammontare complessivo relativo all'intero periodo di vigenza della concessione, calcolato secondo le norme vigenti in materia. L'ammontare e l'indicazione dei criteri di calcolo del canone annuo devono risultare da apposita scheda.

All'interno del provvedimento concessorio deve essere allegato il documento attestante l'avvenuto pagamento, con relativa annotazione annuale nell'apposito schema in calce alla licenza di concessione.

Il pagamento del canone deve avvenire anticipatamente all'anno di riferimento. Qualora, per qualsiasi vicenda amministrativa l'ordinativo di pagamento viene inviato in ritardo dall'Amministrazione Comunale, deve procedersi all'aggiornamento dell'importo originale mediante l'applicazione della svalutazione monetaria fino alla data dell'ordinativo di pagamento.

Qualora, invece, il concessionario proceda al pagamento del canone in ritardo, devono applicarsi alla somma da corrispondere gli interessi legali fino alla data dell'effettivo pagamento del canone.

Nel caso in cui l'aggiornamento dell'indice ISTAT previsto dall'art.04 della legge n. 494/93, e contenuto in apposito Decreto ministeriale, non dovesse essere emanato entro il 30 novembre di ciascun anno, il responsabile del servizio dà corso comunque all'emissione degli ordinativi di pagamento del canone per l'anno successivo, applicando – in via provvisoria e salvo conguaglio – l'ammontare del canone dell'anno precedente.

L'indicazione del canone nel titolo concessorio va fatta sempre con la clausola di provvisorietà "salvo conguaglio"; in particolare per il demanio marittimo anche in considerazione della mancata individuazione da parte della Regione Campania delle categorie di cui all'art.2 comma 251 legge 296/2006 , con conseguente applicazione, nelle more, dei criteri previsti nella categoria B.

Art. 24 **Tipologie di Canone**

La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere considerando, in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani compreso quello di copertura, se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna e come meglio specificato nelle normative vigenti in materia di demanio marittimo.

Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale sono indicati in Tabella allegata alla circolare n. 120/2001 del Ministero Infrastrutture e Trasporti. In particolare, si considerano di "difficile rimozione" quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A, B, ed E della tabella; mentre si considerano di "facile rimozione" quelle contraddistinte dalle lettere C, D, F e G della stessa tabella.

Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.

Art.25 **Cauzione**

La cauzione, ivi compresa quella prevista dall'art.17 Reg. cod.nav., deve essere sempre richiesta in misura pari al doppio del canone.

Nell'ipotesi in cui oggetto della concessione sia una pertinenza deve essere prestata, altresì, una polizza assicurativa per danni da incendi ed eventi naturali, nonché per responsabilità civile verso l'Amministrazione e verso terzi, che dovessero derivare dall'esercizio della concessione. Tale assicurazione per il demanio marittimo deve essere cointestata, in qualità di beneficiari, all'Amministrazione Comunale ed all'Amministrazione Statale.

Nel caso di stipula dell'atto ex art. 38 C.N. (Atto di anticipata occupazione) deve essere prestata un'ulteriore cauzione, idonea a garantire le spese di eventuale rimozione delle opere realizzate, in misura pari a quella indicata nel computo metrico estimativo dei lavori.

La cauzione può essere prestata secondo le seguenti modalità alternative:

- a) Deposito infruttifero in numerario.
- b) Polizza fidejussoria rilasciata da istituto bancario abilitato, con sottoscrizione autenticata. La stessa è sottoposta a registrazione se è prestata a garanzia di una concessione per licenza, avente ad oggetto beni non pertinenziali.
- c) Polizza assicurativa, prestata secondo le stesse modalità di cui al punto b).
- d) Certificato di iscrizione ai sindacati di categoria, qualora gli stessi abbiano stipulato polizza a livello nazionale anche in favore dell'Amministrazione Comunale.

Art.26 **Decadenza e revoca**

Per l'applicazione degli istituti della decadenza e della revoca si rinvia alle norme previste dal Codice della Navigazione,.

In particolare, è sempre causa di decadenza il mancato adeguamento della concessione alle previsioni del piano di utilizzo della costa per il rilascio di concessioni demaniali ivi contemplate.

Inoltre, è sempre causa di revoca il contrasto della concessione con un servizio pubblico, individuato secondo le previsioni di cui all'art. 112 del D.L.vo n.267/2000, assunto previa delibera in tal senso del Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 42, lett. e) del medesimo D.L.vo.

Art.27 **Comunicazioni**

Il responsabile del servizio, limitatamente al demanio marittimo redige, in conformità alle Direttive della Regione Campania, una relazione annuale indicante le concessioni rilasciate ed i canoni riscossi da inviare al competente settore regionale e agli uffici finanziari.

CAPO IV **Atti in autotutela**

Art.28 **Norma di rinvio**

Per i compiti di tutela del demanio si applicano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo di competenza, gli articoli da 1 a 3 del presente regolamento, provvedendo il responsabile del servizio demanio allo svolgimento delle funzioni in autotutela previste dagli artt. 54 e 55 del codice della navigazione, art. 823 c.c. e norme correlate.

Art.29 **Istituzione dei registri**

- a) Registro delle ingiunzioni di sgombero. In tale registro vanno annotate, in ordine progressivo annuale: le ingiunzioni di sgombero emesse con indicazione delle generalità del soggetto destinatario dell'atto; le aree demaniali interessate (località, foglio e particella), data di emissione; data di notifica al destinatario; data di accertamento di avvenuto/mancato sgombero; data di avviamento del

procedimento di sgombero di ufficio; note relative ad eventuali atti interruttivi (es. ricorso al TAR con sospensiva, etc.).

- b) Registro delle pratiche di occupazione senza titolo. In tale registro vanno annotate, con numerazione progressiva, le pratiche relative alle occupazioni di aree demaniali senza titolo. La classificazione delle pratiche avviene a mezzo di codice alfanumerico, nel quale la parte numerica indica il numero progressivo, mentre la parte alfabetica indica la tipologia di concessione di concessione. All'apice del codice alfanumerico va indicato il termine "ABUSO".

Art. 30

Ingiunzioni di sgombero

Quando ricorrano le ipotesi previste dagli artt. 54 e 55 del Codice della navigazione, e 823 c.c., salve le incombenze penali degli accertatori, il responsabile del servizio attiva le procedure per il ripristino della situazione precedente all'abuso, assegnando un termine di trenta giorni al contravventore per eseguire spontaneamente. Decorso tale termine si può provvedere d'ufficio dal Comune, con spese a carico del contravventore, anche richiedendo l'ausilio di ditte private da invitare allo svolgimento delle operazioni. Lo sgombero deve avvenire – di regola - entro un termine di 300 giorni, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30.03.1994 n.765, che si intende relativamente ai procedimenti di competenza adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n.241/90.

Tutti gli atti e le comunicazioni relative al procedimento avviato a carico del soggetto interessato dovranno essere trasmessi per conoscenza ai sensi del D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001, agli Uffici Marittimi competenti sul territorio, al Comune – Ufficio Tecnico Urbanistica, e alla Procura della Repubblica nei casi di avanzamento delle procedure con rilevanza penale, oltre agli Enti erogatori di servizi di acqua, luce e gas quando ritenuto necessario.

Copia della sopraccitata documentazione dovrà essere altresì trasmessa al Segretario Comunale che ai sensi dell'art.31 del D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 procederà a redigere e pubblicare mensilmente, mediante affissione nell'Albo Pretorio Comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere abusivamente realizzate, oggetto dei rapporti degli Agenti di Polizia Giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione, demolizione e trasmette i dati anzidetti all'Autorità Giudiziaria competente, al Presidente della Giunta Regionale e, tramite l'Ufficio Territoriale del Governo, al Ministero delle Infrastrutture.

Nelle ipotesi in cui l'abuso riscontrato sia interno all'area in concessione, si deve procedere sempre preventivamente alla notifica dell'atto accertativo al concessionario, verificando se la fattispecie possa eventualmente trovare soluzione con il rilascio di una sanatoria, senza aggravii giurisdizionali, ove le opere realizzate siano compatibili con gli atti di gestione del demanio marittimo, e salve le incombenze penali degli accertatori.

Lo svolgimento delle attività, previste dal presente articolo, deve essere compatibile con i principi di cui alla legge 241/90.

Art. 31

Attività di recupero indennità sul demanio marittimo

In relazione alle ipotesi di abusiva occupazione del demanio marittimo, ovvero in quelle di innovazioni abusive all'interno di un'area in concessione, accertate con apposito verbale di sopralluogo, il responsabile del servizio procede alla determinazione delle indennità di abusiva occupazione, inviando al contravventore il I e II Avviso per il pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 8 legge 494/93. La determinazione così'

effettuata deve essere inviata, per la riscossione, al competente Organo locale del Ministero delle Finanze.

Con decorrenza annuale deve essere aggiornata la situazione di fatto, anche con l'effettuazione di ulteriori sopralluoghi, e con successive comunicazioni al competente Organo locale del Ministero delle Finanze.

La mancata corresponsione delle indennità costituisce motivo per il mancato rilascio o rinnovo, ovvero per la decadenza del titolo concessorio.

La determinazione delle indennità deve essere verificata ed aggiornata dal responsabile del servizio a decorrere dal 1/1/2001.

CAPO V ATTIVITA' DI VIGILANZA SU DEMANIO MARITTIMO

Art. 32 *Vigilanza*

Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate dal comune. Il Comune può effettuare sopralluoghi e controlli, per il tramite dell'Ufficio Demanio Marittimo e del locale Comando di Polizia Municipale.

Art. 33 *Ordinanza comunale sull'uso della spiaggia*

L'ordinanza comunale sull'uso della spiaggia disciplina gli aspetti connessi alle attività che si svolgono sulla spiaggia, non ricompresi nel presente Regolamento.

L'Ordinanza sull'uso della spiaggia, in linea di massima, definisce almeno:

- a) i casi in cui è vietata la balneazione;
- b) l'orario di funzionamento delle attività;
- c) le prescrizioni sulle attività connesse alla balneazione;
- d) il periodo di inizio e fine della stagione balneare;
- e) le prescrizioni sull'uso della spiaggia libera;
- f) la disciplina delle aree in concessione per strutture balneari e arenili;
- g) la disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti in materia di commercio;
- h) la data entro la quale è obbligatorio lo smontaggio totale delle strutture balneari;
- i) la dotazione minima di cui devono essere fornite le strutture balneari per svolgere il servizio di elioterapia durante il periodo invernale.

Arti. 34 *Disciplina inerente la posa annuale delle attrezzature di compendio agli stabilimenti*

All'atto dell'effettiva installazione dello stabilimento balneare, e comunque entro e non oltre il 15 giugno, il titolare della concessione demaniale marittima dovrà comunicare al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Urbanistico del Comune l'installazione delle attrezzature corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, nella quale venga dichiarato il possesso della concessione demaniale e che l'installazione delle attrezzature mobili ed accessori dello stabilimento balneare per l'anno in corso avverrà senza alcuna variazione rispetto agli elaborati di progetto allegati alla concessione edilizia.

Nel caso in cui l'esercente l'attività realizzi innovazioni alle strutture di servizio allo stabilimento deve preventivamente richiedere apposito atto abilitativo edilizio al Dirigente del Settore Tecnico del Comune o comunque redigere apposita documentazione volta ad ottenere titolo abilitativo necessario.

La ritardata o mancata comunicazione, fatto salvo quanto indicato negli art. 44 e 45 del Codice della Navigazione, nonché quanto previsto dal D.P.R.n. 380 del 06.06.2001, entro i termini previsti da comma 1 comporta l'irrogazione della sanzione prevista dalle vigenti normative in materia edilizia.

Art. 35

Sicurezza e solidità dello stabilimento balneare

L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare è subordinata, ai sensi dell'art. 155 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e ss.mm.ii., all'accertamento delle condizioni di solidità e sicurezza dello stesso, da farsi a spese e cura dell'interessato mediante mandato a professionista abilitato del settore, o da persona tecnica qualificata in materia incaricata dall'Autorità Comunale, in conformità all'art. 19 D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616.

Oltre al certificato richiesto al punto precedente del presente articolo resta inteso e necessario il normale certificato di accertamento delle buone condizioni igieniche, che verrà rilasciato dall'autorità sanitaria competente.

All'atto dell'effettiva installazione dello stabilimento balneare, e comunque entro e non oltre il 15 giugno, il titolare della concessione demaniale ove sono installate le strutture e i manufatti dovrà fornire copia all'Ufficio Tecnico Urbanistica e all'Ufficio Demanio delle sopraccitate attestazioni di igiene e sicurezza atte a garantire l'agibilità delle strutture possedute aggiornate con l'eventuali modifiche e variazioni avvenute alla struttura in concessione.

CAPO VI

Piano di zonizzazione della costa

Art. 36

Norme di indirizzo

Il comune di Ischia intende disciplinare l'utilizzo del demanio marittimo e degli specchi acquei immediatamente prospicienti attraverso regole di carattere generale, trasfuse in un Piano di zonizzazione della costa, che ne consentano un ordinato sviluppo nell'interesse della comunità locale. Quanto precede nell'ambito delle proprie prerogative gestionali, per garantire un ordinato sviluppo della costa; e nelle more di eventuali provvedimenti generali promanati dalle regione .

Il Piano di zonizzazione della costa verrà approvato con atto a parte del Consiglio comunale, che prevederà altresì regole specifiche per il rilascio di concessioni non temporanee per strutture balneari, indicandone anche il numero

massimo. Si intendono ai fini del Piano di zonizzazione della costa, per strutture balneari, quelle di cui all'art. 01 della legge 494/93, nonché strutture adibite a solarium; Parcheggi asserviti alle concessioni di cui ai punti precedenti, ed Aree di mare per il posizionamento di punti di ormeggio di cui al DPR 509/97.

Per le tipologie di cui al precedente comma è fatto divieto di rilascio di nuove concessioni o atti di autorizzazione esterni ad aree già in concessione – ad eccezione di quanto previsto all'art. 12 - fino alla piena operatività del Piano di zonizzazione della costa, e comunque entro un termine massimo di diciotto mesi dall'approvazione del presente Regolamento.

Potranno rilasciarsi comunque concessioni e chiedere consegne ex art. 34 c.n. in cui il richiedente sia direttamente l'Amministrazione comunale, al fine di evitare contenziosi nelle successive fasi di attuazione e di adeguamento al Piano di zonizzazione della costa.

Il Piano di zonizzazione della costa verrà emanato in attuazione delle vigenti competenze in materia di demanio in capo ai Comuni, e fatti salvi successivi adeguamenti alle direttive generali che la Regione dovesse legittimamente emanare.

Art. 37 **Norme transitorie**

Nelle more dell'approvazione del Piano di zonizzazione potranno istruirsi pratiche, e rilasciare le relative concessioni, inerenti:

- 1) Sanatoria di piccoli sconfinamenti – non superiori al 15% della consistenza complessiva - di unità abitative e commerciali confinanti con il demanio marittimo;
- 2) Autorizzazioni ai sensi dell'art. 24 del regolamento al codice della navigazione, previo esperimento dell'istruttoria di rito, con salvezza degli atti acquisiti;
- 3) Sanatoria di opere realizzate in area in concessione; per tali opere si procederà limitatamente a quelle di facile rimozione come definite dalla Circolare n. 120/2001 del Ministero delle Infrastrutture e trasporti. Il Responsabile del servizio all'uopo adotterà gli strumenti previsti dalla Circolare n. 285/1992 del soppresso Ministero della Marina Mercantile;
- 4) Concessioni non finalizzate a scopi commerciali (a titolo esemplificativo e non esaustivo apprestamenti e camminamenti/pedane ex *lege* 104/92; sistemi di collegamento e superamento di sbalzi di pendenze; servizi tecnici – elettrici, telefonici, idrici, fognari-strutture di facile rimozione a servizio di attività per la pesca e pesca-turismo;); nonché quelle in cui sia richiedente il comune, ovvero altro ente pubblico o società esercente un servizio pubblico/di interesse pubblico, ovvero di interesse scientifico o culturale;
- 5) Concessioni in ampliamento di concessioni già esistenti ed in corso di validità, con la tipologia e modalità delle concessioni temporanee previste dall'art. 12:del presente regolamento. Per le ipotesi qui previste, la domanda non potrà eccedere il 10% dell'area in concessione per le aree a terra ed il 50% per le aree a mare. Il rilascio delle predette concessioni in ampliamento sarà comunque subordinato alla verifica della sussistenza della compatibilità con interessi pubblici o scientifici.

Il Piano di zonizzazione della costa verrà emanato in attuazione delle vigenti competenze in materia di demanio in capo ai Comuni, e fatti salvi successivi adeguamenti alle direttive generali che la Regione dovesse legittimamente emanare.

Art. 38 **Concessioni esistenti**

Le concessioni già esistenti, rientranti nelle categorie di cui al comma 2 art. 36, del presente regolamento possono prorogarsi dal 01/01/2010 con concessioni provvisorie che ne porti la scadenza naturale al 31/12/2010, e con l'apposizione di specifica clausola risolutiva che ne preveda la caducazione ove il concessionario non proceda all'adeguamento al Piano di zonizzazione della costa entro il termine all'uopo stabilito, ove questo preveda tipologie e ipotesi differenti. Per le concessioni già rinnovate alla data di emanazione del presente regolamento si procederà entro tre mesi ad una generale

revisione, al fine di verificare le azioni da porre in essere per garantire la piena attuazione delle previsioni normative.

I concessionari, per tali concessioni provvisorie, sono esonerati dal presentare la documentazione tecnica di cui al presente regolamento, salve le altre incombenze. Le spese istruttorie per tali concessioni sono corrisposte *una tantum*, e sono fissate in una somma di Euro 100,00 per tutti i concessionari.

Per tali concessioni potrà prevedersi una risistemazione o modifiche interne, o riallocazioni di strutture ovvero della configurazione dell'area complessiva concessa, sempre nel rispetto del limite dei metri quadrati di concessione già detenuti nel titolo vigente.

I concessionari con titolo avente vigenza in data precedente al presente regolamento, hanno un titolo di preferenza per le concessioni previste dal Piano, in accordo con quanto previsto dall'art. 37 c.n., da esercitare entro i limiti massimi dei metri quadrati e fronte mare attualmente in concessione, e per tipologie omogenee, in conformità alle previsioni del Piano di zonizzazione della costa e secondo quanto previsto al comma 1. Le aree in concessione potranno essere ridotte proporzionalmente per esigenze di carattere generale.

Limitatamente alle concessioni rilasciate al Comune, sussiste altresì il titolo di preferenza di cui al comma precedente.

Art. 39 **Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme vigenti in materia previste dal Codice della navigazione ed altre leggi speciali ed ordinarie, secondo la gerarchia prevista dall'art. 1 c.n..

ALLEGATI

TIPOLOGIE DI OPERE SUL DEMANIO MARITTIMO

- A – Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto.
- B – Costruzione in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato.
- C – Strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento.
- D – Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o interrate.
- E – Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B.
- F – Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D.
- G – Opere, impianti e manufatti totalmente interrati o immersi.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI CONCESSIONI:

- 2a) Testata contenente l'indicazione del Comune, la località, oggetto della richiesta, firma della ditta richiedente e del tecnico incaricato, nonché la data;
- 2b) Stralcio della mappa catastale in scala originale conforme a quella in visura presso l'Agenzia del Demanio competente con individuazione della particella demaniale interessata e con l'indicazione della linea di confine (in rosso) tra il demanio marittimo e la proprietà aliena;
- 2c) Stralcio del rilievo aereofotogrammetrico aggiornato, con indicazione della zona interessata dalla richiesta;
- 2d) Planimetria della zona in scala 1:1000 rispecchiante lo stato dei luoghi, con indicazione dell'area richiesta comprensiva delle eventuali opere nonché delle eventuali altre concessioni già esistenti in zona in un raggio di almeno cento metri dai margini dx e sx dell'area chiesta in concessione. Dovrà essere altresì indicato – se è richiesta una zona di territorio - il fronte mare, in metri lineari dell'area richiesta e di quello delle concessioni esistenti limitrofe nonché la distanza fra le stesse.
- 2e) Planimetria dettagliata della zona in scala 1:500 rispecchiante lo stato dei luoghi, con indicazione dell'area richiesta comprensiva delle eventuali opere da realizzare, l'indicazione della linea di confine (in rosso) tra il demanio e la proprietà aliena, la linea di battigia catastale (in giallo) e quella attuale (in azzurro). Sulla stessa planimetria dovranno essere riportati i punti più significativi di riferimento nonché l'esatta posizione di eventuali concessioni limitrofe esistenti. Dovrà essere corredata inoltre di idonea legenda con la distinta delle diverse occupazioni in metri quadrati e relative destinazioni, distinguendo le stesse con una colorazione diversa.
- 2f) Piante quotate delle eventuali opere da realizzare in scala 1:100.
- 2g) Prospetti e sezioni delle eventuali opere da realizzare opportunamente quotate ed in scala 1:100.

2h) Sezioni trasversali, opportunamente quotate, da monte a mare, intersecanti le eventuali opere da realizzare in idonea scala e comunque non inferiore a 1:200, in modo da determinare la sistemazione topografica della zona.

2i) Particolari costruttivi in idonea scala dei manufatti riguardanti le eventuali opere in fondazione nonché di quelle portanti in elevazione e dei relativi sottoservizi.

2l) Calcoli statici delle strutture (per le opere in legno, i calcoli statici sono necessari quando non sono di modeste dimensioni).

3) Relazione tecnico descrittiva delle strutture e servizi da realizzare nella quale dovranno essere evidenziate:

3a) apposita legenda delle singole occupazioni (sia coperte con eventuali opere che asservite) in metri quadrati e delle diverse destinazioni d'uso;

3b) illustrazione dei criteri di costruzione dei vari impianti (idrico, elettrico ecc. allacciamenti e scarichi e/o vasche IMHOFF);

3c) descrizioni dei materiali che si intendono impiegare per la costruzione delle opere.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI ART. 55 C.N. 24 rcn e 47 legge 47/85 smi.

a) Testata contenente l'indicazione del Comune, la località, oggetto della richiesta, firma della ditta richiedente e del tecnico incaricato, la data;

b) Stralcio della mappa catastale in scala originale conforme a quella in visura presso l'Agenzia del Demanio competente con individuazione della particella di proprietà privata interessata dall'intervento..

c) Stralcio del rilievo aereofotogrammetrico aggiornato, con indicazione della zona interessata all'intervento.

d) Planimetria dettagliata della zona in scala 1:500 rispecchiante lo stato dei luoghi, con indicazione della zona interessata comprensiva delle eventuali opere da realizzare, l'indicazione della linea di confine (in rosso) tra il demanio e la proprietà privata, della linea di battigia catastale (in giallo) e di quella attuale (in azzurro). Sulla

stessa planimetria dovranno essere riportati i punti più significativi di riferimento nonché l'esatta posizione di eventuali concessioni esistenti sul demanio marittimo prospiciente la particella privata interessata dall'intervento in un raggio di almeno 100 metri.

e) Piante quotate delle opere da realizzare in scala 1:100.

f) Prospetti e sezioni delle opere da realizzare opportunamente quotate ed in scala 1:100.

Sezioni trasversali, opportunamente quotate, da monte a mare, intersecanti le opere da realizzare in idonea scala e comunque non inferiore a 1:200, in modo da determinare la sistemazione topografica della zona.

REGISTRO GENERALE DELLE CONCESSIONI

Numero di protocollo Progressivo

Data di rilascio

Dati anagrafici

Descrizione autorizzazione/concessione con dati catastali

Durata e scadenza

Note

FORMULARIO PER LE VERIFICHE PRELIMINARI SULLE DOMANDE DI CONCESSIONE

Verifiche preliminari sulla domanda di concessione del Sig.
presentata in data per una concessione demaniale per
..... di mq. sita in

Quali sono i fogli e le particelle interessate dalla domanda di concessione?

La zona o lo specchio acque richiesti hanno formato oggetto di precedenti richieste di concessione? Quali? Perché sono state respinte?

Esistono controversie con terze persone per diritti vantati sulla detta zona o specchio acque?

La zona richiesta piana o inclinata? È elevata sul mare? Di quanto?

Qual è l'avviso, in conclusione, in ordine alla concessione, alla sua durata ed alla misura del canone. Nel caso di parere

favorevole alla concessione, vi sono osservazioni da fare in ordine alle opere che il richiedente si propone di erigere sulla zona richiesta?

L'area richiesta in concessione è compresa nelle zone per le quali occorre chiedere il parere delle Autorità Militari, della

Sovrintendenza o di altre Amministrazioni interessate?

Vi sono nelle immediate vicinanze altre concessioni demaniali marittime? Di quale natura o scopo?

TABELLA DIRITTI DI ISTRUTTORIA - CAUSALE TARIFFA -

Richiesta di rilascio di nuove concessioni marittime o rinnovo di concessioni in scadenza.

Richiesta di rilascio di subingresso nella titolarità di concessione demaniale marittima.

Richiesta di rilascio di autorizzazioni/concessioni temporanee, modifiche interne agli stabilimenti balneari, autorizzazioni ai ripascimenti stagionali degli arenili, etc.

Richiesta di rilascio autorizzazioni ai sensi dell'art. 45/bis C.n.

Richiesta di rilascio di nulla osta, autorizzazioni e/o concessioni temporanei per occupazioni di suolo demaniale

marittimo Gratuite

Rilascio copie del Regolamento Demaniale.

Riproduzione di planimetrie e copie concessioni demaniali archiviate cadauna.